

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "*Organizzazione di volontariato PARKINSON FOGGIA*", in breve "*ODV PARKINSON FOGGIA*", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Foggia e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Luigi Negro
Rocco Adamante

L. E. Baker

gestione di attività sportive e
Samuel Rodriguez
 Alberto Riecho Labrador
 Manuel Gonzalez Abad

Controllo Conico
del Nette Assueto
be Vito Savarini

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'associazione intende realizzare le seguenti attività (comprese anche le attività diverse da quelle di interesse generale - di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore - secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale):

- alleviare i disagi delle persone fragili, affette da malattie neurodegenerative come Parkinson e dei loro familiari, mediante la promozione della formazione di strutture atte a fornirgli sostegno psicologico nel processo di adattamento alla malattia;

- divulgare tutte le informazioni utili a fronteggiare la malattia del Parkinson nel modo migliore;

- promuovere e sviluppare interventi riabilitativi orientati, oltre che al recupero fisico, a quello psichico-sociale del malato;

- organizzare delle riunioni periodiche per i pazienti e loro congiunti;

- organizzare delle attività culturali e ricreative mirate ad alleviare la situazione di isolamento in cui versano molti parkinsoniani;

- promuovere degli incontri periodici con i medici di varie specialità attinenti la terapia e la riabilitazione;

- attivare degli strumenti atti ad informare le persone interessate sui loro diritti, sulle terapie/strumenti/servizi a loro disposizione e su tutto quanto possa concorrere a migliorare la qualità della loro vita e del loro nucleo familiare;

- svolgere attività di incontro/ascolto delle persone affette da Parkinson e delle loro famiglie, degli operatori socio-sanitari, finalizzate ad acquisire istanze e proposte;

- diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti stabiliti dalla legge) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta ove dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Roberto Borsari
Roberto Borsari *Roberto Borsari* *Roberto Borsari* *Roberto Borsari*
Roberto Borsari *Roberto Borsari* *Roberto Borsari* *Roberto Borsari*

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte (se non appositamente convocata) in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci (o rendiconto finanziario per cassa) e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure non risulta in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno oppure non partecipa da almeno due anni consecutivi alle assemblee dei soci senza giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei garanti. Il Collegio dei garanti delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Leo Bordini

Roberto Bordini

Roberto Bordini

Stefano Rossetti
Luigi Savarino
Luigi Savarino

ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il consiglio direttivo
- il Presidente
- Collegio dei garanti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto: una testa un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di un associato.

L'intervento all'assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa).

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o rendiconto finanziario per cassa) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

*Carlo Colonna
del Padre Assunta
Luigi Morice
Rodolfo A. A. A. A. A.*

L. di Balbi

Antonio Frascino

Antonio Frascino

*Ugo Ruffini
F. de Vito
Stefano Ruffini*

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. *Sauoro Roscoe Payne*

— Ballal.

di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento. *Simone*

- *Bellol*. *Maria Angela Corri* *Le VK* *Sereno*
Andrea V. Rizzo *Colombo* *Fara* *Le VK* *Sereno*
Collo *Colombo* *Fara* *Le VK* *Sereno*

All'interno del Consiglio sono eletti anche il Segretario ed il Tesoriere; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze l'associazione potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto dall'Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Collegio dei garanti)

L'Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico.

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ART. 11 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E. C. B. S. S. T.

Antonio F. Colino

[Signature]

Antonio F. Colino

Antonio F. Colino

Antonio F. Colino

Antonio F. Colino

Ricardo Moros

Ricardo Moros

ART. 13 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (rendiconto finanziario per cassa) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 16 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono anche essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

*Luigi More
Riccardo More*

Luci Balist

Antonio Nicolino

Roberto Nicoletto

Manuela Nicoletto

Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

Sandro Rossetto

del Vito Saverio

Consiglio Direttivo

del Vito Saverio

ART. 17 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - (Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Emilia Balestri

Antonio Falciano

Orme

Antonio Pichio Colaninno

Minor Concetta Mondrag

Marco D'Agostino

Franco M.

Luca Vito Laverio

Santoro Roscos Puzos

Luigiello Persico

Del Ponte Assunta

Rocco D'Albanese

**Per copia conforme
all'originale**



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI REGGIO

E' allegato all'atto privato registrato

il 28 GEN 2017 al N. 253 Serie 3°

Per il Dirigente Titolare

L'ADESIO AL SERVIZIO (*)

Michele D'Agostino

(*) Firma del Delegato del Direttore Provinciale

ATTO COSTITUTIVO

Organizzazione di Volontariato PARKINSON FOGGIA

L'anno 2019, il giorno 26, del mese di GENNAIO, tra i sottoscritti:

- FERRARA CARLO nato a Foggia il 06/01/1951, residente a Foggia, cittadino italiano, codice fiscale FRRCL51A06D643O;
- RINALDI FERNANDO nato a Foggia il 30/07/1948, residente a Foggia, cittadino italiano, codice fiscale RNLFN48L30D643N;
- CAVALIERI MARIANGELA nata a Comacchio (FE) il 15/09/1951, residente a Foggia, cittadina italiana, codice fiscale CVLMNG51P55C912C;
- MORESE LUIGIA nata a Foggia il 22/04/1947, residente a Foggia cittadina italiana, codice fiscale MRSLGU47D62D643A;
- D'ALESSANDRO ROCCO nato a Foggia il 16/08/42, residente a Foggia, cittadino italiano, codice fiscale DLSRCC42M16D643Y;
- CONTILLO COSIMO CARMINE nato a Foggia il 14/07/1938, residente a Foggia, cittadino italiano, codice fiscale CNTCMC38L14D643I;
- DEL PRETE ASSUNTA nata a Trinitapoli (FG) il 19/08/1944, residente a Foggia, cittadina italiana, codice fiscale DLPSNT44M59B915P;
- DE VITA SAVERIO nato a Castelnuovo Monterotaro (FG) il 11/05/49, residente a Foggia, cittadino italiano, codice fiscale DVTSVR49E11B904Q;
- SANTORO ROSARIA Pompea nata a San Severo (FG) il 19/11/53, residente a Foggia, cittadina italiana, codice fiscale SNTRRP53S5911I158J;
- ERCOLINO ANTONIO nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 20/01/1948, residente a Foggia, cittadino italiano, codice fiscale RCLNTN48A20H926Q;
- BALESTRI EMILIA nata a Bari il 07/07/1951, residente a Foggia, cittadina italiana, codice fiscale BLSMLE51L47A662E;
- COLAVINCENZO ANTONIO Pietro nato a Foggia il 29/10/1938, residente a Foggia, cittadino italiano, codice fiscale CLVNNP38R29D643T;
- MARRA CARMELA Wanda nata a Foggia il 17/05/1940, residente a Foggia, cittadina italiana, codice fiscale MRRCL40E57D643N.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Ferrara Carlo, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la sig. Balestri Emilia, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da

Emilia Balestri Antonio Piro Colavincenzo De Vita Saverio
Antonio Ercolino Maria Carmela Contillo Santoro Rosaria Pompea
Rocco D'Alessandro Luigi Morese Contillo Cosimo
Emilia Balestri
- del Prete Assunta

considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "*Organizzazione di volontariato PARKINSON FOGGIA*", in breve "*ODV PARKINSON FOGGIA*", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Foggia al viale Giuseppe Di Vittorio n. 122.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Roberto Balent *Antonio Righi* *Maria Eugenia*
Antonio Testino *Roberto Balent* *Jose Vito Saverio*
Roberto Balent *Roberto Balent* *Santoro Rosalia*
Roberto Balent *Roberto Balent* *Roberto Balent*
Roberto Balent *Roberto Balent* *Roberto Balent*

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'associazione intende realizzare le seguenti attività (comprese anche le attività diverse da quelle di interesse generale - di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore - secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale) indicate all'art. 2 dello statuto.

Art. 4. - L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 5. - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - Lo statuto stabilisce che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

8. Nello statuto sono precisati: norme sull'ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell'ente; diritti e obblighi degli associati secondo criteri non discriminatori; requisiti e procedura di ammissione di nuovi soci e relativa procedura; norme su scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Art. 7 - Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori, i quali, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni composto da n. 7 consiglieri:

- Ferrara Carlo
- Rinaldi Fernando
- Ercolino Antonio
- Balestri Emilia
- Morese Luigia
- Santoro Rosaria Pompea
- Contillo Cosimo

I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente il sig. Ferrara Carlo, alla carica di Vice Presidente il sig. Rinaldi Fernando, alla carica di Segretario la sig.ra Balestri Emilia, alla carica di Tesoriere il sig. Contillo

Emilia Balestri *Antonio Ercolino* *Carlo Ferrara*
Luigia Morese *Rosaria Santoro* *Fernando Rinaldi*
Cosimo Contillo

Cosimo, Consiglieri le sig.re Morese Luigia, Santoro Rosaria Pompea e il
sig. Ercolino Antonio.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 3 - Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'associazione qui costituita.

Art. 9 - Ai sensi dell'art. art. 82, co. 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 26, co.1, del D.Lgs. n. 105/2018 (modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017) l'organizzazione di volontariato è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Art. 10 - Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 26-01-2019

Letto, confermato e sottoscritto in Foggia, il 26-01-2019

Reinhold Balogh

Antonio Fracalino

Colman

Antônio Pichó Cobrinças

Marion Co. Ark. Nov 1909

Frank Wagner

Amey Dnyaneshwari

de Vito Sparverio

Santoro Rosaria Panyoc

Robert Schenck

Luise Moore

cautello levare

del Prof. A. S. S. S. S.

**Per copia conforme
all'originale**

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGLIA

Registrato il 28-01-19 al N. 253 Serie 1a

Essenziale ATTO ESSENTE

Mod. F23 del 2/1/1974

FH origine

Der 11. Originalsteckbrief

~~L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)~~

Michela Scaratti

(*) *Firma del Delegato del Direttore Provinciale*

4